

Sent. 458/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice Unico Alessandra Sanguigni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio, instaurato con il ricorso in
riassunzione iscritto al n.78835 da XX
, nata il omissis e residente ad omissis (omissis)
via omissis, rappresentata e difesa
dall'Avv. Silvia Assennato, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio sito a Roma in Carlo
Poma 2;

Contro

INPS -Filiale metropolitana Roma via Amba Aradam 5 ed
INPS - sede zonale Roma Tuscolano via U. Quintavalle
32, rappresentato e difeso nel presente giudizio
dall'Avv. Filippo Mangiapane, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29;
per il riconoscimento dell'invalidità civile
superiore al 74% a decorrere dal 19-12-2018 e del

diritto ai benefici previsti dall'art. 80, co. 3 della

legge n. 388 del 2000, ai fini del diritto alla

pensione e dell'anzianità contributiva;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Vista l'ordinanza n.155/2022;

Vista l'ordinanza n.198/2022;

Uditi all'odierna udienza l'Avv. l'Avv. Mintcho

Youliev Mintchev per la ricorrente e l'Avv. Filippo

Mangiapane per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Con il ricorso odierno, proposto in riassunzione

a seguito di sentenza del Tribunale di Roma del 2

marzo 2021, che aveva declinato la propria

giurisdizione, la ricorrente sig.ra

XX, in servizio presso la ASL di Latina

chiedeva, previo espletamento di CTU medico legale,

l'accertamento del proprio diritto ai contributi

figurativi di cui all'art. 80 comma 3 L. 388/2000. La

ricorrente afferma di essere affetta da: "esiti di

protesizzazione anca destra, coxoartrosi sinistra,

poliartrosi, sindrome ansioso depressiva endoreattiva

medio-grave, cardiopatia ipertensiva cl. Nyha 2", che

comporterebbero un'invalidità complessiva superiore

al 74 % come accertato dal Tribunale di Roma in sede di CTU. Risulta che la Commissione Medica aveva riconosciuto la ricorrente odierna invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 67% e decorrenza dal 31/1/2018 (art. 2 e 13 L.118/71 e art- 9 DL 509/88) con revisione al 2020.

2. L'INPS, si è costituito ed ha eccepito

l'inammissibilità del ricorso per carenza di

interesse attuale a ricorrere in violazione dell'art.

100 c.p.c , in quanto ancora in servizio; ha eccepito

l'inammissibilità del ricorso per carenza di domanda

amministrativa ex art. 153, comma 1, lett. b) del

d.lgs. n.174/2016, ed ha eccepito comunque

l'infondatezza della domanda, in quanto la

Commissione medica per l'accertamento del diritto

all'invalidità civile ed allo stato di handicap grave

ha concluso nel 2019 con riconoscimento di un grado

di invalidità inferiore alla soglia di legge prevista

per il beneficio richiesto e comunque si è opposto

alla CTU, nominando nel caso il consulente di parte

Medico legale dell'INPS.

3. Con ordinanza n.155/2022 il Giudice ha chiesto

di depositare nel fascicolo del giudizio copia della

domanda amministrativa ed il parere della Commissione Medica eventualmente espresso in sede di revisione indicata nel febbraio 2020, nonché copia della pronuncia definitiva del GO relativa allo status di portatore di handicap grave ex L. 104/1992 art. 3, co. 3, nell'ambito del quale si è esplicitata la CTU allegata in atti al presente giudizio.

4. La parte ha depositato i documenti, nello specifico la copia della domanda amministrativa del 25 marzo 2022, il Decreto ex art. 445 bis, comma 5, c.p.c. del Tribunale di Velletri che ha omologato l'ATP medico legale del 24.3.2021, che concludeva con il riconoscimento di una invalidità civile dell'80% con revisione a marzo 2022. Il legale della ricorrente ha rappresentato inoltre che non è stato reso l'eventuale parere in sede di revisione nel febbraio del 2020, né l'INPS ha convocato la parte assicurata a revisione, neppure nel marzo del 2022 come indicato nell'ATP.

5. Nel mese di ottobre, con successiva ordinanza n. 198/2022 è stata disposta CTU a cura del Collegio medico legale presso il Ministero della difesa - C.M.L.- Sezione speciale presso la Corte dei conti, ai sensi dell'art 166 c.g.c., sul seguente quesito:

“accertare se la situazione clinica della ricorrente, alla data del parere della domanda del 2018 corrisponda ad una situazione di invalidità civile superiore al 74 per cento, ai fini del riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa prevista dall’art. 3 comma 3 della legge 388/2000, specificando la relativa percentuale, la decorrenza e le ragioni medico giuridiche a supporto, tenendo anche conto delle valutazioni della CTU disposta dal GO i cui esiti risultano omologati solo ai fini della legge 104/1992, alla luce della suggerita revisione del quadro clinico al marzo 2022, che non risulta effettuata”.

6. È pervenuto il parere del consulente d’ufficio del 24 maggio 2024, che ha concluso : “le infermità di cui è affetta ed era affetta la ricorrente XX all’epoca dell’istanza amministrativa (31/01/2018), integrano un’invalidità superiore al 74 per cento ossia 80%, valida ai sensi del beneficio della contribuzione figurativa di cui all’art. 80, comma 3, della legge 388/2000, quanto sopra tenute in debita considerazione le valutazioni della CTU disposta dal G.O. e financo alla luce anche della suggerita revisione del marzo 2022, non

effettuata.”

7. All’odierna udienza le parti hanno ribadito le rispettive argomentazioni.

8. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione con lettura del dispositivo.

DIRITTO

9. La fattispecie in esame riguarda la richiesta di riconoscimento di una percentuale di invalidità al fine di ottenere benefici di legge previsti dall’articolo 80 co. 3 della legge 23/12/2000, n. 388.

10. Giova ricordare che la citata disposizione ha previsto che “a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all' articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento ..., è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di

contribuzione figurativa.”

11. Trattandosi di questione che involve elementi tecnici della scienza medica, è stata appunto disposta CTU ai sensi dell’art 166 c.g.c., anche in considerazione della mancata prevista revisione della valutazione medica ad opera dell’INPS, pur indicata nella CTU in sede di ATP omologata (decreto del Tribunale di Velletri sez. Lavoro del 28-8-2021) e ancor prima nel verbale della Commissione INPS.

12. Il Collegio medico legale della Difesa Sez. speciale presso la Corte dei conti, peraltro concorde con le conclusioni del CTU in sede di ATP, ha specificato che il complesso menomativo, in relazione alla situazione clinica della ricorrente, era presente già alla domanda amministrativa, come confermato ed in accordo con la consulenza tecnica di ufficio /CTU) del dott. Caramanica del 2021.

Tuttavia, mentre nel 2021 era indicato il possibile miglioramento futuro, ora il CML ha specificato che il complesso menomativo è presente a tutt’oggi in condizioni sicuramente di aggravamento, stante il parafisiologico invecchiamento.

13. Alla luce delle conclusioni dell’organo consulenziale, il Giudice ritiene che la valutazione

effettuata dal consulente d'ufficio e compendiata nella relazione peritale, sia correttamente motivata, sulla base della documentazione in atti, puntualmente analitica in relazione alle singole infermità, logicamente coerente e completa. Il Collegio peritale d'ufficio ha difatti preso in considerazione e valutato tutte le patologie riscontrate da documentazione medica. Risulta rispettato il contraddittorio tecnico fra le parti essendo stati comunicati alle parti la data delle operazioni peritali, ove non si è presentato nessuno, e poi la relazione, cui le parti non hanno controdedotto.

14. Ciò considerato, il Decidente condivide le valutazioni espresse dal perito d'ufficio, che ha applicato la formula di Balthazard, e, non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte dal Collegio medico, dichiara sussistente il requisito dello stato di invalidità superiore al 74%, nello specifico l'80% dal 31-01-2018, ai fini dell'attribuzione del beneficio della contribuzione figurativa.

15. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è accolto.

16. Le spese sono compensate, per la complessità

della fattispecie. Nulla per le spese di giudizio
stante la gratuità dello stesso.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza
reietta,
accoglie il ricorso
Spese compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Dispone che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del
decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della
parte privata.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di
competenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 25
settembre 2024.

Il giudice

Cons. Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.09.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA